

ORIGINAL

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LA MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA DE GASPERI 33
ROMA VIALE GORIZIA 25/C
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

PROCURA

Avv. Renato Labriola

Vi delego a rappresentarmi a difendermi nel presente ricorso in riassunzione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - Ufficio V - Dirigenti Scolastici prot. n. AOODRCA 4344 del 16 giugno 2014 e di tutti gli atti ad esso connessi impugnati conferendovi i più ampi poteri previsti dalla legge compreso quello di proporre motivi aggiunti chiamare in causa terzi responsabili, conferendovi espressa facoltà di transigere e conciliare la presente controversia, con promessa di rato e valido del vostro operato. Vi conferisco, altresì, la facoltà di rinunciare agli atti ed all'azione. Di accettare rinunzie, precettare. Vi autorizzo al trattamento dei dati personali. Eleggo domicilio presso di Voi

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER

IL LAZIO

ROMA

RICORSO E ULTERIORI MOTIVI DI RICORSO

IN RIASSUNZIONE

A SEGUITO DI ORDINANZA DI TAR DECLINATORIA DI

COMPETENZA

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI ANCHE

INAUDITA ALTERA PARTE

Nell'interesse della Prof.ssa Clotilde Zampognaro nata il 22.05.1971 a

Pompei (C.F.) rappresentata e difesa giusta mandato a margine

dall'avv. Renato Labriola (C.F. LBRRNT64B01B963T) con il quale

elettivamente ha domiciliato in Roma presso la Segreteria del Tar Lazio

Il sottoscritto professionista dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente fax: 0823.213007 o alla seguente pec: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it, considerando sinora come valida ed efficace la notifica effettuata secondo le seguenti modalità.


CONTRO

- Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) in persona del Ministro p.t.

Clotilde Zampognaro

E' autentica

Avv. Renato Labriola



- Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Ufficio V – Dirigenti Scolastici in persona del legale rapp.te p.t.

E NEI CONFRONTI DI

- Immacolata Corvino, Silvana Di Caterino, Teresa Sasso, Margherita Diana, Vincenzo de Rosa, Tommasina Paolella, Nicola Di Muzio, Concetta Cosentino – interventori ad opponendum
- Annarosa Lombardo – interventore ad opponendum

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

PREVIA SOSPENSIVA ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

- Del provvedimento prot. n. AOODRCA 4344 del 16 giugno 2014 a firma del Direttore Generale Diego Bouchè notificato alla ricorrente con racc.ta A/R n. 14135490256-2 il 7.7.2014 avente ad oggetto “*Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi..... – Comunicazione esclusione dalla procedura concorsuale*”.

FATTO E DIRITTO

L'odierna ricorrente in riassunzione depositava presso il Tar Campania Napoli in data 15.09.2014 ricorso R.G. 4468/2014 debitamente notificato. In data 25.09.2014 venivano depositati ulteriori motivi di ricorso regolarmente notificati.

Il Tar Campania -VIII^a Sezione, giudice originariamente adito, si è dichiarato incompetente con ordinanza n. 5302/14 pubblicata in data 10/10/2014 e comunicata in pari data via pec.

L'originario ricorso e gli ulteriori motivi vengono pertanto riassunti davanti a Codesto Ecc.mo Tribunale e pertanto lo si trascrivono

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER

LA CAMPANIA

NAPOLI

RICORSO

Nell'interesse della Prof.ssa Clotilde Zampognaro nata il 22.05.1971 a Pompei (C.F.) rappresentata e difesa giusta mandato a margine dall'avv. Renato Labriola (C.F. LBRNT64B01B963T) con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via De Gasperi n. 33 presso l'avv.

Francesco Landolfi

Il sottoscritto professionista dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente fax: 0823.213007 o alla seguente pec: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it,

considerando sinora come valida ed efficace la notifica effettuata secondo le seguenti modalità.

CONTRO

- Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) in persona del Ministro p.t.
- Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Ufficio V – Dirigenti Scolastici in persona del legale rapp.te p.t.

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

PREVIA SOSPENSIVA ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

- Del provvedimento prot. n. AOODRCA 4344 del 16 giugno 2014 a firma del Direttore Generale Diego Bouchè notificato alla ricorrente con racc.ta A/R n. 14135490256-2 il 7.7.2014 avente ad oggetto “*Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi..... – Comunicazione esclusione dalla procedura concorsuale*”.

FATTO

La Prof.ssa Clotilde Zampognaro ha partecipato al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti

educativi indetto con D.D.G. del M.I.U.R. del 13.07.2011 pubblicato sulla

G.U. 4^ Serie Speciale Concorsi n. 56 del 15.07.2011.

Nell'ottobre 2011 ha sostenuto i test preselettivi rispondendo a 75 su 100 e risultando non idonea.

Avverso il detto giudizio di non idoneità l'odierna ricorrente ha proposto ricorso R.G. 6298/2001, unitamente ad altre candidate, presso Codesto Ecc.mo Tribunale, ottenendo l'accoglimento del Decreto monocratico inaudita altera parte n. 1951/2011 del 13.12.2011 con il quale è stata ammessa alle prove scritte da sostenersi il 14 e 15.12.2011.

Nel novembre 2012 l'odierna ricorrente supera le prove scritte riportando rispettivamente 22/30 alla prima prova e 23/30 alla seconda prova.
Il 30.01.2014 ha sostenuto le prove orali risultando idonea con la votazione di 25,50.

Occorre precisare che, nelle more dell'espletamento delle prove di concorso della ricorrente, il TAR Campania IV Sezione nella Camera di Consiglio dell'11.01.2012 riferentesi al ricorso R.G. 6298/11 con ordinanza collegiale n. 1019/2012 si dichiarava incompetente a favore del TAR Lazio. Riassunto il ricorso al TAR Lazio – Terza Sezione Bis con l'R.G. 2468/2012, la ricorrente ha avuto rigettato la sua richiesta di sospensione cautelare con ordinanza n. 1774/2012 del 18.05.2012 con la seguente motivazione

“considerato che i ricorrenti sono stati ammessi alle prove scritte in virtù di decreto monocratico del TAR Campania e che tali prove sono state effettivamente sostenute dagli stessi senza che ne sia stato reso noto l'esito;

considerato peraltro che potrà residuare l'interesse dei ricorrenti al provvedimento cautelare solo qualora esclusi dalle prove orali; ritenuto pertanto che allo stato non risulta sussistente il pregiudizio grave e irreparabile lamentato dai predetti". Da quanto esposto è di palmare evidenza che il TAR Lazio non ha respinto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento di esclusione per una qualche infondatezza nel merito delle doglianze ma unicamente perché non è stato dimostrato il danno grave e irreparabile della ricorrente che, dal tenore della motivazione, è stato individuato in uno con l'interesse a ricorrere con l'esclusione dalle prove orali. Questo passaggio fattuale è di vitale importanza per comprendere ed evidenziare il comportamento illegittimo dell'Amministrazione resistente.

Inoltre si evidenzia che la suddetta ordinanza di rigetto è del 18.05.2012 e, nonostante la sua esistenza, il MIUR non ha escluso dal concorso "de quo" l'odierna ricorrente, ma le ha consentito di superare sia le prove scritte nel novembre 2012 sia quelle orali nel gennaio 2014.

Mentre la ricorrente attendeva fiduciosa l'inclusione in graduatoria, che ancora non si è formata e non è stata ancora pubblicata essendo in corso di completamento le procedure di verifica, inaspettatamente con racc.ta A/R n. 14135490256-2 il 7.7.2014 le è stato notificato il provvedimento prot. n.

AOODRCA 4344 del 16 giugno 2014 a firma del Direttore Generale Diego Bouchè avente ad oggetto "Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado,

*secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi..... – Comunicazione
esclusione dalla procedura concorsuale” con cui le veniva perentoriamente
comunicato che “in riferimento all’oggetto, esaminati gli atti in possesso
dell’Amministrazione, con la presente si dispone l’esclusione della S.V.
dalla procedura concorsuale epigrafata ai sensi dell’art. 3 co. 7 del Bando
di concorso letto in combinato disposto con gli artt. 6 e 8”.*

Il provvedimento prot. n. AOODRCA 4344 del 16 giugno 2014 del
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) –
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale –
Ufficio V – Dirigenti Scolastici a firma del Direttore Generale Diego
Bouchè è palesamente illegittimo e deve essere annullato previa sospensiva
anche inaudita altera parte per i seguenti

MOTIVI

1. VIOLAZIONE DI L.F.C.GE. VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DELLA

LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. PALESE VIOLAZIONE DEL

PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE E CONSERVAZIONE

Il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione dell’art. 7 della
legge n. 241/1990 in quanto è stata omessa la comunicazione di avvio
del procedimento in quanto l’amministrazione, ai fini della verifica dei
requisiti di partecipazione al concorso, avrebbe dovuto adempiere ad un
onere di comunicazione di avvio del procedimento di esclusione.
Ed infatti, se è senza dubbio condivisibile che la verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione ad un concorso può essere effettuata

anche in un momento del procedimento concorsuale posposto allo svolgimento delle prove, è altrettanto vero, in osservanza del principio di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, che si dia la possibilità al candidato, ove sorgano perplessità sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale o si debba "integrare" documentazione entrambi dichiarati in sede di autocertificazione, di poter dimostrare il possesso effettivo dei requisiti de quibus. Tale possibilità può essere assicurata solo con la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 241/90. Nel caso di specie se si fosse data questa possibilità alla ricorrente, sicuramente la stessa, come si dimostrerà nel prosieguo del presente ricorso, avrebbe dimostrato la sussistenza di tutti i requisiti per poter concludere la detta procedura concorsuale

2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. CARENTE ED ERRONEA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' NELLA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' E PERPLESSITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. PALESE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Il provvedimento idi esclusione impugnato in questa sede è illegittimo anche per carente motivazione e palese erronità dei presupposti di fatto.

E' carente di motivazione in quanto si limita ad affermare che la ricorrente è stata esclusa dal concorso "de quo" "ai sensi dell'art. 3 co. 7 del Bando di concorso letto in combinato disposto con gli artt. 6 e 8" senza però nulla specificare ed estrinsecare quali siano state le violazioni o le patologie imputabili alla ricorrente che avrebbero disatteso il disposto dei suddetti articoli.

In particolare:

- L'art. 3 comma 7 del bando di concorso esplicitamente recita che "al concorso di cui all'art. 1 è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche e statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato....e che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola". L'art.6 espressamente recita "non sono ammessi al concorso coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 del presente bando e di quelli generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente e coloro che hanno presentato domanda di ammissione al concorso in più regioni".
- Ebbene, come risulta dalla documentazione versata in atti la ricorrente è in possesso sia di laurea magistrale e sia del requisito del servizio di cinque anni effettivamente prestato in ogni ordine di scuola dopo la nomina in ruolo ed è in possesso di tutti gli altri requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni

- Con riguardo alla contestazione delle cause di esclusione di cui all'art. 8 del bando, si fa espresso rinvio al punto 3 del presente ricorso

3. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 2 BIS (INSERITO DAL DPR 30.10.1996 N. 693) DEL DPR 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL DLGS N. 297/1994. APODITTICITA'. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' INTRINSECA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFICACIA - EFFICIENZA E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 7 DELLA COSTITUZIONE. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA. ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE ILLOGICA CONTRADDITTORIA E APODITTICA. MANCATO BILANCIAMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO CONCRETO E DEGLI INTERESSI PRIVATI. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.

Con riferimento alla contestazione secondo cui la ricorrente sarebbe stata esclusa ai sensi dell'art. 8 del bando, la stessa è palesamente illegittima anche sotto ulteriori profili rispetto a quelli esplicitati al punto 2 del presente ricorso.

Infatti occorre evidenziare che la ricorrente è stata ammessa a sostenere le prove scritte a seguito di concessione di decreto monocratico del TAR Campania e che la stessa ha sostenuto sia le prove scritte sia le prove orali superandole brillantemente. Orbene anche dal tenore dell'ordinanza del TAR Lazio che non ha concesso, in sede di riassunzione, la sospensione si evince che il superamento della prova orale "assorbe" anche l'esito della prova preselettiva. Infatti il Tar Lazio non ha respinto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento di esclusione per una qualche infondatezza nel merito delle doglianze ma unicamente perché non è stato dimostrato il danno grave e irreparabile della ricorrente che, dal tenore della motivazione, è stato individuato in uno con l'interesse a ricorrere con l'esclusione dalle prove orali, intendendo "implicititer" che il superamento delle stesse avrebbe reso inutile valutare l'aspetto superamento delle prove preselettive.

Infatti la prova preselettiva nel concorso in esame non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di sfolire la platea degli stessi e ciò è confermato dal bando stesso che all'art. 8 punto 13 esplicitamente afferma che *"il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre alla votazione del voto finale di merito"*

In particolare alla fattispecie va ritenuto applicabile il regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il cui art. 7, comma 2 bis (inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) stabilisce che “*Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione*”. Lo stesso regolamento sui concorsi prevede poi che il punteggio finale ha come elementi costitutivi “*i voti delle prove scritte o pratiche o teorico - pratiche e quello del colloquio*.” (art. 7 comma 3 del d.P.R. n. 487/1994), con norma del tutto generale e valida per ogni tipo di concorso laddove siano previste le prove scritte, pratiche ed il colloquio e senza annoverare quindi il punteggio del test preselettivo, come avviene appunto nel concorso per dirigente scolastico. Data la funzione di sfoltimento dell’accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, la detta preselezione non può essere invocata ex post dal MIUR per escludere la ricorrente, soprattutto se si è consentito alla stessa di partecipare, e superare brillantemente, sia le prove scritte che le prove orali.

Comportandosi in tale maniera IL MIUR viola palesemente l’art. 97 della Costituzione sotto l’aspetto del buon andamento dell’azione amministrativa, in quanto se è vero come è vero che, ai sensi dell’art. 8 comma 13 la preselezione non rileva ai fini della valutazione finale della capacità del

candidato, e che la ricorrente ha dimostrato superando le prove scritte ed orali di essere idonea a esercitare e ricoprire la carica e la funzione di dirigente scolastico l'escluderla per la ragione di cui sopra arreca un danno non solo al singolo interesse della stessa ma lo arreca anche all'interesse pubblico in quanto si impedisce alla collettività di usufruire dei servizi di un soggetto che per tabulas è idoneo a svolgere le funzioni di dirigente scolastico sol perché è sorta contestazione su una fase preselettiva che ha la sola funzione di sfoltimento. D'altra parte se l'Amministrazione avesse voluto escludere effettivamente la ricorrente dalle prove l'avrebbe dovuto fare dal 18.05.2012 giorno in cui il Tar Lazio Terza Sez. Bis ha rigettato la richiesta di sospensiva e non far sostenere alla ricorrente le prove scritte e orali, farglielo superare per poi escluderla.

4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA

Il provvedimento impugnati risultano essere palesemente illegittimi perché violano sia la normativa indicata in epigrafe, che il principio della *par condicio* tra i candidati. Infatti, l'aver escluso la ricorrente dopo averla ammessa a sostenere e superare le prove scritte e orali a causa di una prova preselettiva che non ha alcuna valenza ai fini della valutazione dell'idoneità finale ed ha solo funzione di mero sfoltimento, viola il legittimo affidamento ingenerato nella ricorrente stessa, nonché le prescrizioni fissate dal bando di concorso.

Orbene, come già ampiamente esposto, l'odierna ricorrente dopo essere stata ammessa con riserva alle prove scritte del concorso "de quo", ha superato le stesse e poi ha superato anche le prove orali confidando nella correttezza della procedura concorsuale fino ad allora espletata.

L'amministrazione resistente, si è stranamente ricordata solo dopo lo svolgimento della prove di concorso che la ricorrente era stata ammessa con riserva alle prove scritte, e a quel punto avrebbe dovuto considerare oramai "assorbita" la prova preselettiva, tesa solo allo sfortimento dei concorrenti, dalle prove scritte e orali superate dalla ricorrente anche perché ai sensi dell'art. 8 comma 13 la prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Il non averlo fatto fa configurare la violazione, oltre che della normativa in epigrafe e della *lex specialis*, anche dei generali e fondamentali principi costituzionali, di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione, garantiti dall'esclusione di ogni criterio discriminatore o che possa alterare la valutazione nei pubblici concorsi, e, quindi, dall'effettivo rispetto delle condizioni di uguaglianza nella valutazione tra i candidati.

ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 65 CPA

Si chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale di voler ordinare all'Amministrazione resistente, ove lo ritenesse opportuno ai fini del decidere, l'acquisizione di tutti gli atti afferenti il procedimento in esame

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

Il fumus si evince da quanto esposto in ricorso.

Il danno grave e irreparabile si sostanzia nel fatto che la ricorrente viene, con una valutazione illegittima irragionevole e illogica, privata del sacrosanto diritto a conseguire l'idoneità al concorso di dirigente scolastico con conseguente inserimento nelle graduatorie di merito. Si chiede pertanto che Codesto Ecc.mo Tribunale, accolga la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, impregiudicata la posizione degli abilitati.

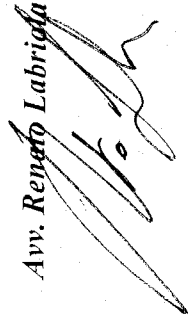
Occorre inoltre evidenziare che la sospensione **monocratica inaudita altera parte** si rende necessaria a seguito della nomina delle sottocommissioni che devono valutare i titoli e formare la graduatoria di merito. Tale procedura si concludere con molta probabilità entro una decina di giorni ed il non riammettere subito la ricorrente, dandole la possibilità di farle valutare i titoli, significa crearle un danno di altissima e insostenibile portata lesiva

P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, *contrariis reiectis*, accogliere il presente ricorso e le relativa domanda di sospensione del provvedimenti impugnati e per l'effetto riformare e/o annullare il provvedimento prot. n. AOODRCA 4344 del 16 giugno 2014 a firma del Direttore Generale Diego Bouchè notificato alla ricorrente con racc.ta A/R n. 14135490256-2 il 7.7.2014 avente ad oggetto "Concorso, per

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LA MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA DE GASPERI 33
ROMA VIALE GORIZIA 25/C
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria; secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi..... – Comunicazione esclusione dalla procedura concorsuale". Con vittoria di spese ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.

Avv. Renato Labriola


ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER

LA CAMPANIA

NAPOLI

VIII^ SEZIONE

R.G. 4468/2014

ULTERIORI MOTIVI DI RICORSO

Nell'interesse della Prof.ssa Clotilde Zampognaro nata il 22.05.1971 a Pompei (C.F.) rappresentata e difesa giusta mandato a margine dall'avv. Renato Labriola (C.F. LBRRNT64B01B963T) con il quale elettivamente domicilio in Napoli alla via De Gasperi n. 33 presso l'avv. Francesco Landolfi

Il sottoscritto professionista dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente fax: 0823.213007 o alla seguente pec: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it,

considerando sinora come valida ed efficace la notifica effettuata secondo le seguenti modalità.

CONTRO

- Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) in persona del Ministro p.t.
- Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Ufficio V – Dirigenti Scolastici in persona del legale rapp.te p.t.

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

PREVIA SOSPENSIVA ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

- Del provvedimento prot. n. AOODRCA 4344 del 16 giugno 2014 a firma del Direttore Generale Diego Bouchè notificato alla ricorrente con racc.ta A/R n. 14135490256-2 il 7.7.2014 avente ad oggetto “*Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi..... – Comunicazione esclusione dalla procedura concorsuale*”.

FATTO

La Prof.ssa Clotilde Zampognaro ha partecipato al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti

educativi indetto con D.D.G. del M.I.U.R. del 13.07.2011 pubblicato sulla

G.U. 4^ Serie Speciale Concorsi n. 56 del 15.07.2011.

Nell'ottobre 2011 ha sostenuto i test preselettivi rispondendo a 75 su 100 e risultando non idonea.

Avverso il detto giudizio di non idoneità l'odierna ricorrente ha proposto ricorso R.G. 6298/2001, unitamente ad altre candidate, presso Codesto Ecc.mo Tribunale, ottenendo l'accoglimento del Decreto monocratico inaudita altera parte n. 1951/2011 del 13.12.2011 con il quale è stata ammessa alle prove scritte da sostenersi il 14 e 15.12.2011.

Nel novembre 2012 l'odierna ricorrente supera le prove scritte riportando rispettivamente 22/30 alla prima prova e 23/30 alla seconda prova.

Il 30.01.2014 ha sostenuto le prove orali risultando idonea con la votazione di 25,50.

Occorre precisare che, nelle more dell'espletamento delle prove di concorso della ricorrente, il TAR Campania IV Sezione nella Camera di Consiglio dell'11.01.2012 riferentesi al ricorso R.G. 6298/11 con ordinanza collegiale n. 1019/2012 si dichiarava incompetente a favore del TAR Lazio. Riassunto il ricorso al TAR Lazio – Terza Sezione Bis con l'R.G. 2468/2012, la ricorrente ha avuto rigettato la sua richiesta di sospensione cautelare con ordinanza n. 1774/2012 del 18.05.2012 con la seguente motivazione

“considerato che i ricorrenti sono stati ammessi alle prove scritte in virtù di decreto monocratico del TAR Campania e che tali prove sono state effettivamente sostenute dagli stessi senza che ne sia stato reso noto l'esito;

considerato peraltro che potrà residuare l'interesse dei ricorrenti al provvedimento cautelare solo qualora esclusi dalle prove orali; ritenuto pertanto che allo stato non risulta sussistente il pregiudizio grave e irreparabile lamentato dai predetti". Da quanto esposto è di palmare evidenza che il TAR Lazio non ha respinto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento di esclusione per una qualche infondatezza nel merito delle doglianze ma unicamente perché non è stato dimostrato il danno grave e irreparabile della ricorrente che, dal tenore della motivazione, è stato individuato in uno con l'interesse a ricorrere con l'esclusione dalle prove orali. Questo passaggio fattuale è di vitale importanza per comprendere ed evidenziare il comportamento illegittimo dell'Amministrazione resistente.

Inoltre si evidenzia che la suddetta ordinanza di rigetto è del 18.05.2012 e, nonostante la sua esistenza, il MIUR non ha escluso dal concorso "de quo" l'odierna ricorrente, ma le ha consentito di superare sia le prove scritte nel novembre 2012 sia quelle orali nel gennaio 2014.

Mentre la ricorrente attendeva fiduciosa l'inclusione in graduatoria, che ancora non si è formata e non è stata ancora pubblicata essendo in corso di completamento le procedure di verifica, inaspettatamente con racc.ta A/R n. 14135490256-2 il 7.7.2014 le è stato notificato il provvedimento prot. n. AOODRCA 4344 del 16 giugno 2014 a firma del Direttore Generale Diego Bouchè avente ad oggetto "Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado,

*secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi..... – Comunicazione
esclusione dalla procedura concorsuale” con cui le veniva perentoriamente
comunicato che “in riferimento all’oggetto, esaminati gli atti in possesso
dell’Amministrazione, con la presente si dispone l’esclusione della S.V.
dalla procedura concorsuale epigrafata ai sensi dell’art. 3 co. 7 del Bando
di concorso letto in combinato disposto con gli artt. 6 e 8”.*

Il provvedimento prot. n. AOODRCA 4344 del 16 giugno 2014 del
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) –
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale –
Ufficio V – Dirigenti Scolastici a firma del Direttore Generale Diego
Bouchè, già contestato con gli ulteriori motivi, è palesemente illegittimo e
deve essere annullato previa sospensiva anche per i seguenti

ULTERIORI MOTIVI

5. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONCORSI. ECCESSO DI POTERE PER PALESE CONTRADDITTORIETA’ E PERPLESSITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Occorre ulteriormente censurare di illegittimità il provvedimento di
esclusione impugnato.

Infatti il TAR Lazio – Terza Sezione Bis con ordinanza n. 1774/2012 del
18.05.2012 ha rigettato la richiesta della ricorrente di sospensione
cautelare del mancato superamento delle prove preselettive formulata
con ricorso R.G. 2468/2012 con la seguente motivazione “considerato

che i ricorrenti sono stati ammessi alle prove scritte in virtù di decreto monocratico del TAR Campania e che tali prove sono state effettivamente sostenute dagli stessi senza che ne sia stato reso noto l'esito, considerato peraltro che potrà residuare l'interesse dei ricorrenti al provvedimento cautelare solo qualora esclusi dalle prove orali, ritenuto pertanto che allo stato non risulta sussistente il pregiudizio grave e irreparabile lamentato dai predetti".

Da quanto esposto risulta ineluttabilmente che:

- Dal 19.05.2014, giorno seguente al deposito della suesposta ordinanza del Tar Lazio n. 1774/2012 con cui è stata rigettata la richiesta della ricorrente di ammissione con riserva alle prove scritte, il MIUR doveva immediatamente escludere la ricorrente non avendo la stessa più alcuna "copertura" giudiziale. Pertanto il MIUR in piena discrezionalità e volontariamente, nonostante dal 19.05.2012 poteva escludere la ricorrente dal concorso "de quo", le ha fatto terminare le prove concorsuali sia scritte che orali brillantemente superate dalla stessa

- Il MIUR non è stato "costretto" da alcun provvedimento giudiziale a tenere nel concorso la ricorrente e, nonostante la stessa avesse avuto rigettata la richiesta di ammissione con riserva alle prove scritte dal TAR Lazio, non solo le ha fatto superare le prove scritte ma le ha addirittura fatto sostenere le prove orali facendoglieli superare. Pertanto nella fattispecie "de qua" sia l'aver fatto sostenere le prove

scritte che quelle orali alla ricorrente configura un'espressione di nuove, autonome, scelte discrezionali che, implicando la sostituzione dell'atto impugnato a mezzo di un nuovo provvedimento non meramente confermativo del precedente, rende appunto superate le determinazioni formatesi in sede di preselezione. Nella fattispecie "de qua", quindi, non vi è stata la componente di doverosità insita nell'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali a condizionare il MIUR nel concedere alla ricorrente nel proseguire, e superare le prove di concorso. Se ne deduce, pertanto, che il MIUR nel correggere positivamente le prove scritte della ricorrente e nel farle sostenere e superare le prove orali ha posto in essere due provvedimenti espliciti e autonomi, essendo la conseguenza di una scelta discrezionale piena e non di una attività vincolata di esecuzione di ordine giudiziale interinale, e successivi a quello negativo della preselezione che hanno implicitamente annullato, o assorbito se così vorrà interpretare Codesto Ecc.mo Collegio, quest'ultimo.

**6. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 21
SEPTIES DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. – VIOLAZIONE
DEL GIUDICATO INTERNO**

La ricorrente ha avuto rigettato la sua richiesta di sospensione cautelare formulata con ricorso R.G. 2468/2012 dal TAR Lazio – Terza Sezione Bis con ordinanza n. 1774/2012 del 18.05.2012 con la seguente

motivazione “considerato che i ricorrenti sono stati ammessi alle prove scritte in virtù di decreto monocratico del TAR Campania e che tali prove sono state effettivamente sostenute dagli stessi senza che ne sia stato reso noto l'esito; considerato peraltro che potrà residuare l'interesse dei ricorrenti al provvedimento cautelare solo qualora esclusi dalle prove orali; ritenuto pertanto che allo stato non risulta sussistente il pregiudizio grave e irreparabile lamentato dai predetti”.

Da quanto dedotto il Tar Lazio non ha respinto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento di esclusione per una qualche infondatezza nel merito delle doglianze ma unicamente perché non è stato dimostrato il danno grave e irreparabile della ricorrente che, dal tenore della motivazione, è stato individuato in uno con l'interesse a ricorrere con l'esclusione dalle prove orali, intendendo “implicititer” che il superamento delle stesse avrebbe reso inutile valutare l'aspetto superamento delle prove preselettive. Pertanto, nella fattispecie “de qua” è di palmare evidenza che il TAR Lazio ha ritenuto le prove sia scritte che orali come ulteriori fasi procedurali “autonome” rispetto alla fase di “preselezione” e la detta ordinanza non è stata impugnata dall'Amministrazione resistente e pertanto il contenuto della sua motivazione è divenuta “res iudicata” e pertanto il provvedimento di esclusione impugnato non tenendone conto viola il principio di cui all'art. 21 septies l. 241/90 (divieto di violazione del giudicato interno)

ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 65 CPA

Si chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale di voler ordinare all'Amministrazione resistente, ove lo ritenesse opportuno ai fini del decidere, l'acquisizione di tutti gli atti afferenti il procedimento in esame

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Il fumus si evince da quanto esposto in ricorso.

Il danno grave e irreparabile si sostanzia nel fatto che la ricorrente viene, con una valutazione illegittima irragionevole e illogica, privata del sacrosanto diritto a conseguire l'idoneità al concorso di dirigente scolastico con conseguente inserimento nelle graduatorie di merito. Si chiede pertanto che Codesto Ecc.mo Tribunale, accolga la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, impregiudicata la posizione degli abilitati.

Occorre inoltre evidenziare che la sospensione si rende necessaria a seguito della nomina delle sottocommissioni che devono valutare i titoli e formare la graduatoria di merito. Tale procedura si concludere con molta probabilità entro una decina di giorni ed il non riammettere subito la ricorrente, dandole la possibilità di farle valutare i titoli, significa crearle un danno di altissima e insostenibile portata lesiva

P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, *contrariis reiectis*, accogliere il presente ricorso e le relativa domanda di sospensione del provvedimenti impugnati e per l'effetto riformare e/o

annullare il provvedimento prot. n. AOODRCA 4344 del 16 giugno 2014 a firma del Direttore Generale Diego Bouchè notificato alla ricorrente con raccolta A/R n. 14135490256-2 il 7.7.2014 avente ad oggetto "Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi..... - Comunicazione esclusione dalla procedura concorsuale". Con vittoria di spese ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.

Avv. Renato Labriola



P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio adito, dichiarato competente a seguito di ordinanza del Tar Campania Napoli - Sez.VIII^ n. 5302/14 del 10.10.2014, *contrariis reiectis*, accogliere il presente ricorso in riassunzione e gli ulteriori motivi e la relativa domanda di sospensione, anche inaudita altera parte del provvedimento impugnato e per l'effetto riformare e/o annullare il provvedimento prot. n.

AOODRCA 4344 del 16 giugno 2014 a firma del Direttore Generale Diego Bouchè notificato alla ricorrente con raccolta A/R n. 14135490256-2 il 7.7.2014 avente ad oggetto "Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi..... -

*Comunicazione esclusione dalla procedura concorsuale". Con vittoria di
spese ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.*

Avv. Renato Labriola



**DICHIARAZIONE DI NON DEBENZA DEL CONTRIBUTO
UNIFICATO**

Non è dovuto contributo unificato non trattandosi di nuovo ricorso ma di
riassunzione ex art. 16 comma 1 cpa

Avv. Renato Labriola



AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Don Bosco n. 27 – Caserta

Via A. De Gasperi n. 33 – Napoli

Viale Gorizia 25/C – Roma

Tel. 0823 323786 – Cell. 3398756355 – Fax 0823 213007

CRON. 188/2014

- 1) IMMACOLATA CORVINO(ICRVMCL65P58A512W)
- 2) SILVANA DI CATERINO (DCTSVN56E45B872L)
- 3) TERESA SASSO (SSSTRS60I54F839M)
- 4) MARGHERITA DIANA (DNIMGH73M61I234M)
- 5) VINCENZO DE ROSA (DRSVCN6IRI9G902X)
- 6) TOMMASINA PAOLELLA (PLLTMS69D66B581R)
- 7) NICOLA DI MUZIO (DMZNCCL61S29L628N)

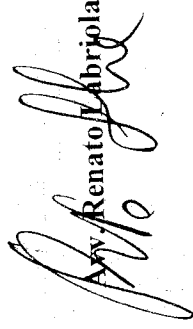
8) CONCETTA COSENTINO (CSNCCCT56A50B872X) RAPPRESENTATI E DIFESI
DALL'AVV. CLAUDIO MARIA LAMBERTI E CON LO STESSO
ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN NAPOLI ALLA VIA S.
PASQUALE A CHIAIA N. 55 – 80121 NAPOLI

AG 76485611543-3

CRON. 189/2014

ANNAROSARIA LOMBARDO (LMBNRS70S49F952P)
rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Annunziata e dall'Avv.
Gaetano Paolino e con gli stessi elettivamente domiciliata in
Napoli presso lo studio Laudadio – Scotto alla Via Caracciolo n.
15 – 80122 NAPOLI

AG 76485611542-0

Avv. Renato Labriola


76485611543-3



11/1/88

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX V8151G) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
 A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE
 È vietato introdurre denaro o valori nella raccomandata
 658584512W SpA non ne risponde

RICEVUTA
in ne risponde

DESTINATARIO SP) Prega di consegnare (a esemplare) in stampatello 4) MARCHERITA DIANA (DNIMGH73M611234M) 5) VINCENZO DE ROSA (DRSVGN6119C902X) 6) TOMMASINA PAOLELLA (PLITMS69D66B581R) 7) NICOLA DI MUZIO (DMZNCL61S129L628N) 8) CONCETTA COSENTINO (CSNCT56AS08B72X) RAPPRESENTANTE VIBES BALL'AVV. CLAUDIO MARIA LAMBERTI E CON LO STESSO ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN NAPOLI ALLA VIA SPASQUALE A CHIARA N. 55 C-480121 NAPOLI COMUNE		MITTENTE GIUSEPPE BASSO VIA PIAZZA C.A.P.		N° CIV PROV.	
DESTINATARIO		MITTENTE		SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	

8142, 1607
 Cause: AG
 Paso gr. 157
 Surv. Agg.: All
 7667403998

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76485611542-0



hr/68V

Posteitaliane

EP0795:EP0489 - Mod: 22 AG - MOD. 04001 (EX W8151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accanto a RACCOMANDA

RICEVUTA

ACCREDITATO PER IL SERVIZIO POSTALE
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde
CLMBNRS70S49F952P) stampare e facenda alla avv.
(S) preda di compilare a cura del mittente e la facenda alla avv.

DESTINATARIO		C.A.P.		COMUNE		CIV.	
Maria Annunziata e dall'Avv. Gaetano Paolino e con gli stessi elettivamente domiciliati presso lo studio Laudadio - Scotto - alla Via Caracciolo n. 15 - 80122 NAPOLI		80122		NAPOLI		NA CIV.	
DESTINATARIO		C.A.P.		COMUNE		CIV.	
FERNANDO LAUDADIO AVVOCATO Via Don Bosco, 27 - 81100 CASERTA Via D'Agostini, 75 - 80133 NAPOLI Partita IVA: 02053276603		81100		CASERTA		CA CIV.	
DESTINATARIO		C.A.P.		COMUNE		CIV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		80122		NAPOLI		NA CIV.	

Fraz. 16001
Causale: AG
Peso gr.: 157
Serv. Agg.: AR
766074039977

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE